APPROFONDIMENTO CIVILE

Penale: l'art. 634 bis c.p. stabilisce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Data pubblicazione: 16/04/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Occupazione arbitraria di immobile: cosa prevede il nuovo articolo 634-bis c.p.

Descrizione:

Il **nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile** introdotto dall'**art. 634-bis c.p.** prevede **pene fino a 7 anni** e nuove **misure cautelari**. Di seguito si declina una spiegazione su come funziona e cosa cambia.

Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile

Con **l'introduzione dell'articolo 634-bis del Codice penale**, è stato tipizzato il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. La norma prevede la reclusione da due a sette anni per chi:

occupa o detiene senza titolo, con violenza o minaccia, un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze; impedisce il rientro del proprietario o di chi ne ha legittimo possesso.

La stessa pena si applica anche a chi:

si appropria dell'immobile con artifici o raggiri; cede l'immobile occupato ad altri; si intromette o coopera nell'occupazione; riceve o corrisponde denaro o altri benefici in relazione all'occupazione.

Il reato è generalmente perseguibile a querela, ma si procede d'ufficio nei seguenti casi:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

la vittima è incapace per età o infermità; l’immobile è pubblico o destinato a uso pubblico.

È prevista una causa di non punibilità se l’occupante:

collabora con l’autorità giudiziaria per l’accertamento dei fatti; rilascia spontaneamente l’immobile.

L’elevato massimo edittale consente l’uso di intercettazioni nel corso delle indagini.

Nuova misura cautelare reale: reintegrazione nel possesso

Il **nuovo articolo 321-bis del Codice di procedura penale** introduce una misura cautelare reale speciale: la reintegrazione nel possesso dell’immobile e delle sue pertinenze.

Come funziona:

Il giudice, **su richiesta del Pubblico Ministero**, può disporre con decreto motivato la reintegrazione. La polizia giudiziaria, ricevuta la denuncia, può: intimare il rilascio dell’immobile; in caso di rifiuto, assenza o resistenza dell’occupante, procedere coattivamente.

Procedura:

Tutte le operazioni devono essere verbalizzate. **Entro 48 ore**, il verbale è trasmesso al P.M., che può: disporre la restituzione dell’immobile; chiedere la convalida al giudice e l’emissione del decreto di reintegrazione.

Dubbi applicativi:

Resta da chiarire – in attesa di una legge di conversione o di indicazioni giurisprudenziali – **se sarà ammissibile il riesame** contro questa nuova misura cautelare reale.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati